



REPORT

Notiziario Fiscale

Novembre 2024



NETWORK
CONSULENTI
AZIENDALI
D'ITALIA

Peritia • Abnegatio • Adiunctus • Innovatio

I contenuti del mese di Novembre 2024.



01

FISCO

- CHIRURGIA ESTETICA E PRESTAZIONE DI ANESTESISTI: TRATTAMENTO IVA
- SPLIT PAYMENT: NOTA DI VARIAZIONE POSSIBILE UN ANNO DOPO LA FATTURA
- IMMOBILE ACQUISITO IN SUCCESSIONE: CALCOLO DELL'IMPOSTA SULLA PLUSVALENZA
- CIN: IL TERMINE PER L'ACQUISIZIONE SLITTA AL 1° GENNAIO 2025
- MANUTENZIONE PORTUALE: TRATTAMENTO IVA
- DL ANTICIPI: LE NOVITA' PREVISTE DAL DECRETO COLLEGATO ALLA MANOVRA 2025
- DESCRIZIONE GENERICA IN FATTURA
- PROROGA RICHIESTA CIN
- DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI E NOVITA' FINANZIARIA 2025



02

CREDITI D'IMPOSTA

- BONUS BENI MATERIALI 4.0 E RICERCA E SVILUPPO: LE CONSULTAZIONI PUBBLICHE DEL MEF
- BONUS MEZZOGIORNO AGRICOLTURA, PESCA E ACQUACOLTURA: DOMANDE ENTRO IL 18 NOVEMBRE
- BONUS ZES UNICA: QUALI INVESTIMENTI INDICARE NELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
- BONUS INVESTIMENTI IN BENI 4.0: CALCOLI DI CONVENIENZA DI FINE 2024
- PATENTE A CREDITI: AGGIORNATE LE FAQ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- PATENTE A CREDITI: DISPONIBILE IL MODULO PER RETTIFICARE I DATI
- ETS: INCENTIVI PER L'INCLUSIONE DEI GIOVANI CON DISABILITA'
- CONTRIBUTI INPS: NUOVO TASSO BCE DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO
- BUONI PASTO DURANTE FERIE E SMART WORKING: APPLICAZIONE E IMPATTI
- BONUS PRODOTTI RICICLATI 2023



03

PREVIDENZA / LAVORO

- PREMI SPECIALI UNITARI: NUOVA RIDUZIONE PER IL 2025
- ASSUNZIONI DI STRANIERI: DAL 1° NOVEMBRE I PROCEDIMENTI CON NUOVE REGOLE
- DECRETO ATTUAZIONE PNRR: IN GU NUOVE MISURE DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO
- WHISTLEBLOWING: QUALI TUTELE PER IL DENUNCIANTE
- CESSIONE DEL QUINTO E COSTI AZIENDALI: ILLEGITTIMA LA TRATTENUTA VERSO IL LAVORATORE
- RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE: IN QUALI CASI E' NULLO L'ACCORDO



04

VARIE

- ADEGUAMENTO AL TASSO BCE DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO
 - CRISI D'IMPRESA: NUOVE COMPETENZE INPS NELLE PROPOSTE TRANSATTIVE
 - DOMICILIO DIGITALE SPECIALE
-



05

SCADENZARIO

- LUNEDÌ 11 NOVEMBRE:
 - MOD. 730/2024
- VENREDÌ 15 NOVEMBRE:
 - RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL' 1.1.2022
 - RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL' 1.1.2023
 - RIDETERMINAZIONE VALORE CRIPTO-ATTIVITA'
- LUNEDÌ 18 NOVEMBRE:
 - IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE
 - IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
 - IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
 - RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI
 - INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO
 - INPS CONTRIBUTI IVS
 - INPS DIPENDENTI
 - IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
 - RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI
 - INPS GESTIONE SEPARATA
 - INPS AGRICOLTURA
- MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE:
 - ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI

- LUNEDÌ 25 NOVEMBRE
 - IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI

- SABATO 30 NOVEMBRE
 - COMUNICAZIONE ULTERIORI DATI “SUPERBONUS” DI MIGLIORAMENTO SISMICO
 - IVA DICHIARAZIONE MENSILI E LIQUIDAZIONE IOSS

- LUNEDÌ 2 DICEMBRE
 - ACCONTI MOD. 730/2024
 - ACCONTI IRPEF/IRES/IRAP
 - ACCONTI CEDOLARE SECCA
 - ACCONTI CONTRIBUTI IVS
 - ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA
 - INPS DIPENDENTI
 - IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
 - CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE
 - IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE
 - ROTTAMAZIONE MAGAZZINO
 - ROTTAMAZIONE-QUARTER
 - MOD. REDDITI 2022 PF INTEGRATIVO PER PROSPETTO DATI FORFETTARI
 - RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2024 PROROGA “DECRETO OMNIBUS”
 - COMUNICAZIONE INTEGRATIVA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA

01

FISCO



SOMMARIO

- **Chirurgia estetica e prestazioni di anestesisti: trattamento IVA**
- **Split Payment: nota di variazione possibile un anno dopo la fattura**
- **Immobile acquisito in successione: calcolo dell'imposta sulla plusvalenza**
- **CIN: il termine per l'acquisizione slitta al 1° gennaio 2025**
- **Manutenzione portuale: trattamento IVA**
- **DL Anticipi: le novità previste dal Decreto collegato alla Manovra 2025**
- **Descrizione generica in fattura: Ordinanza Corte Cassazione 17.10.2024, n. 26985**
- **Proroga richiesta CIN: Avviso Ministero Turismo 22.10.2024**
- **Detrazione per lavori edilizi e novità finanziaria 2025**

CHIRURGIA ESTETICA E PRESTAZIONE DI ANESTESISTI: TRATTAMENTO IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 211 del 28 ottobre 2024, ha chiarito il trattamento IVA per i servizi prestati da anestesisti in interventi di chirurgia estetica. In base all'art. 10 c. 1 n. 18 del DPR 633/72, le prestazioni degli anestesisti risultano esenti da IVA quando sono necessarie a mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente, anche se l'intervento ha fini estetici. Altri servizi correlati, invece, non beneficiano di questa esenzione. La messa a disposizione di sale operatorie e camere post-operatorie in strutture private non convenzionate, ad esempio, è soggetta a un'aliquota IVA del 10%, così come i farmaci utilizzati durante l'intervento e fatturati con il noleggio della sala operatoria. L'esenzione si applica solo a prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione riconosciute dal Ministero della salute, anche quando sono una componente di un ricovero e cura acquistati da terzi. Per interventi di chirurgia estetica, l'esenzione è applicabile se è attestata una finalità terapeutica specifica atta a curare problemi di salute, anche psicofisica, come disposto dall'art. 4-quater c. 1 del DL 145/2023.

SPLIT PAYMENT:

NOTA DI VARIAZIONE POSSIBILE UN ANNO DOPO LA FATTURA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 210 del 25 ottobre 2024, ha chiarito la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione anche oltre un anno dopo la fatturazione, in caso di split payment. Nel regime di split payment, l'esigibilità dell'IVA dipende dal pagamento del corrispettivo, salvo anticipazione volontaria del committente. Se il pagamento non avviene, l'IVA non diventa esigibile, anche se l'operazione è stata fatturata. In questo contesto, una società che nel marzo 2023 aveva emesso una fattura a un soggetto in split payment, può ora rettificare l'importo tramite nota di variazione, poiché il pagamento non è avvenuto. La nota deve indicare l'ammontare della variazione e fare riferimento alla fattura originale, rispettando le disposizioni della Circolare AE 15/E del 2015. L'art. 26 del DPR 633/72 regola le rettifiche per riduzioni dell'imponibile o dell'imposta, con diritto alla detrazione IVA, purché non oltre l'anno dall'operazione, a meno che il ritardo sia dovuto a errori o mancati pagamenti. Nel regime di split payment, l'IVA è versata direttamente all'erario dal committente, separando il pagamento del corrispettivo da quello dell'imposta.

IMMOBILE ACQUISITO IN SUCCESSIONE:

CALCOLO DELL'IMPOSTA SULLA PLUSVALENZA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 208 del 23 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti sul calcolo della plusvalenza imponibile in caso di cessione di un immobile acquisito parzialmente in successione e oggetto di lavori di Superbonus. La plusvalenza derivante dalla quota di immobile acquisita per successione è esclusa dall'imposta sostitutiva, mentre la quota acquisita a titolo oneroso è imponibile. Questa normativa, introdotta dalla L. 213/2023, si applica agli immobili ceduti dal 1° gennaio 2024 che abbiano beneficiato di interventi agevolati del Superbonus conclusi nei dieci anni precedenti alla vendita, esclusi gli immobili acquisiti per successione o utilizzati come abitazione principale. Nel caso specifico, l'istante è proprietaria al 50% di un immobile per successione e al 50% tramite acquisto oneroso. La plusvalenza relativa alla quota acquisita a titolo oneroso sarà quindi tassata al 26%, calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo d'acquisto iniziale rivalutato. Le spese sostenute per i lavori Superbonus, terminati nel 2023, non sono rilevanti ai fini del calcolo della plusvalenza.

CIN:

IL TERMINE PER L'ACQUISIZIONE SLITTA AL 1° GENNAIO 2025

Il Ministero del Turismo, con un avviso del 22 ottobre 2024, ha prorogato al 1° gennaio 2025 il termine per l'acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli affitti brevi. Il codice, previsto dall'art. 13-ter del DL 145/2023 e introdotto per promuovere la trasparenza e la sicurezza nel settore degli affitti brevi, sarà obbligatorio per tutte le strutture ricettive. La proroga tiene conto della necessità di garantire l'interoperabilità tra le diverse banche dati e l'affidabilità delle piattaforme online, che dovranno rifiutare annunci senza il CIN, laddove obbligatorio. L'obbligo del CIN, supportato da un sistema nazionale, mira a contrastare le pratiche irregolari e assicurare una concorrenza leale, proteggendo al contempo i consumatori. La scadenza unificata al 1° gennaio 2025 garantirà una corretta applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale.

MANUTENZIONE PORTUALE:

TRATTAMENTO IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 205 del 16 ottobre 2024, ha chiarito che il regime di non imponibilità IVA per le prestazioni portuali si applica solo a determinati soggetti e interventi specifici. In particolare, il regime di non imponibilità è riservato a lavori di manutenzione portuale eseguiti da appaltatori principali, subappaltatori, o da soggetti che operano in base a un contratto di risultato, come consorziati. I servizi accessori, come progettazione, direzione lavori, collaudi e altre prestazioni tecniche svolte nei porti da soggetti diversi dagli appaltatori principali, non rientrano in questo regime e sono quindi soggetti a IVA.

Per beneficiare della non imponibilità, le prestazioni devono riguardare direttamente il funzionamento, la manutenzione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture esistenti nei porti, aeroporti o altre aree di trasporto (art. 9, c. 1, n. 6, DPR 633/72). Inoltre, è richiesto che queste attività siano strettamente legate alla movimentazione di beni, persone o mezzi di trasporto in tali luoghi. Le condizioni di applicabilità includono quindi sia la localizzazione specifica delle prestazioni, sia la loro finalità diretta alla manutenzione o all'efficienza operativa delle infrastrutture interessate.

DL ANTICIPI:

LE NOVITA' PREVISTE DAL DECRETO COLLEGATO ALLA MANOVRA 2025

Il Decreto Legge n. 155/2024 (DL Anticipi), pubblicato il 19 ottobre 2024, introduce misure urgenti in ambito economico e fiscale. Tra le principali novità:

Concordato Preventivo Biennale (CPB): l'art. 7 modifica il DL 113/2024, includendo il ravvedimento speciale per contribuenti che applicano gli ISA e aderiscono al CPB, pur avendo dichiarato cause di esclusione dall'applicazione degli ISA per anni tra il 2018 e il 2022. Introduce anche calcoli specifici per l'imposta sostitutiva su reddito d'impresa e IRAP.

Bonus Zone Economiche Speciali (ZES): l'art. 8 consente la dichiarazione di investimenti ulteriori per ottenere un credito d'imposta maggiorato per il Mezzogiorno. Inoltre, si prevede che il credito d'imposta massimo residuo sarà determinato in base alle risorse disponibili.

Finanziamenti per investimenti e lavoro: articoli 1-6 stanziavano fondi per infrastrutture (RFI e ANAS), grandi eventi (come Giochi del Mediterraneo e Giubileo), e per l'Ape Sociale con un incremento progressivo fino al 2028. L'art. 5 prevede fondi per armonizzare le retribuzioni della dirigenza scolastica, mentre l'art. 6 introduce piani annuali per il controllo dei flussi di cassa legati al PNRR.

Sostegno agli enti territoriali: l'art. 9 assegna risorse a Regioni e Province autonome per compensare gli effetti della riforma fiscale e per il maggiore gettito fiscale dovuto a contenziosi risolti a favore degli enti locali.

DESCRIZIONE GENERICA IN FATTURA:

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE 17.10.2024, n. 26985

È legittimo il non riconoscimento da parte dell'Ufficio dell'inerenza di un costo nel caso in cui le prestazioni indicate nella fattura risultano "estremamente generiche" e non consentono un'esatta identificazione delle stesse.

PROROGA RICHIESTA CIN:

AVVISO MINISTERO TURISMO 22.10.2021

È prorogato dal 2.11.2024 all'1.1.2025 il termine entro il quale i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o a finalità turistiche nonché le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere devono richiedere / dotarsi del Codice Identificativo Nazionale. Il CIN:

- va esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento / struttura;
- va indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato anche da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare / gestiscono portali telematici.

DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI E NOVITA' FINANZIARIA 2025

Il quadro delle detrazioni per lavori edilizi e di riqualificazione energetica è stato recentemente aggiornato dal legislatore, con modifiche che entreranno in vigore tra il 2024 e il 2025. Le principali novità introdotte dalla Finanziaria 2025 includono una riduzione graduale delle percentuali di detrazione per il Superbonus, che per i condomini passa dal 70% nel 2024 al 65% nel 2025, mentre ONLUS e interventi in comuni terremotati continuano a beneficiare della detrazione al 110%. Per il recupero edilizio, la detrazione scende al 50% per abitazioni principali e al 36% per altre unità, con limiti massimi di spesa di 96.000 euro nel 2025 e riduzioni successive fino al 2034.

La Finanziaria conferma per il 2025 la detrazione del 36% per il Bonus Verde, destinata alla sistemazione di aree esterne. L'agevolazione per la riduzione del rischio sismico scende invece al 50% per l'abitazione principale e al 36% per altre unità. Per le spese del 2025, il Bonus Arredo mantiene il limite massimo di 5.000 euro, mentre gli interventi per la riqualificazione energetica seguono un piano di detrazioni differenziato, fino al 75% per alcuni interventi condominiali. Infine, la detrazione massima per contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro verrà limitata, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.

02

CREDITI D'IMPOSTA

SOMMARIO

- **Bonus beni materiali 4.0 e ricerca e sviluppo: le consultazioni pubbliche del MEF**
- **Bonus mezzogiorno agricoltura, pesca e acquacoltura: domande entro il 18 novembre**
- **Bonus ZES Unica: quali investimenti indicare nella dichiarazione integrativa**
- **Bonus investimenti in beni 4.0: calcoli di convenienza di fine 2024**
- **Patente a crediti: aggiornate le FAQ per la presentazione della domanda**
- **Patente a crediti: disponibile il modulo per rettificare i dati**
- **ETS: incentivi per l'inclusione dei giovani con disabilità**
- **Contributi INPS: nuovo tasso BCE di dilazione e differimento**
- **Buoni pasto durante ferie e smart working: applicazione e impatti**
- **Bonus prodotti riciclati 2023: comunicati stampa MASE 1.10.2024 e 18.10.2024**



BONUS BENI MATERIALI 4.0 E RICERCA E SVILUPPO: LE CONSULTAZIONI PUBBLICHE DEL MEF

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato una consultazione pubblica sui crediti d'imposta relativi ai beni materiali 4.0 e agli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S), transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. Gli operatori economici potranno inviare le loro osservazioni fino alle 23.59 del 18 novembre 2024.

Beni materiali 4.0: il credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 nel contesto del Piano Transizione 4.0, sostituendo le misure di super e iper ammortamento. Questo incentivo è disponibile per tutte le imprese italiane e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione. Nel 2021, il credito è stato potenziato per offrire un supporto pluriennale e una maggiore intensità di agevolazione.

Ricerca e Sviluppo, Transizione Ecologica e Innovazione 4.0: la Legge di Bilancio 2020 ha rinnovato il quadro di incentivi per gli investimenti in R&S e innovazione, estendendolo anche al design e all'ideazione estetica, in sostituzione dei precedenti bonus per attività incrementalmente di R&S. Questi incentivi sono stati successivamente prorogati e modificati dalla Legge di Bilancio 2021, con un aumento delle intensità, e dalla Legge di Bilancio 2022, che ha previsto una riduzione dell'intensità dei crediti d'imposta.

La consultazione intende raccogliere feedback per ottimizzare tali agevolazioni e favorire una pianificazione di investimenti più stabile per le imprese italiane.

BONUS MEZZOGIORNO AGRICOLTURA, PESCA E ACQUACOLTURA: DOMANDE ENTRO IL 18 NOVEMBRE

L'Agenzia delle Entrate ha aperto fino al 18 novembre 2024 il canale per la presentazione delle domande relative al bonus Mezzogiorno, destinato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Questo credito d'imposta è rivolto alle aziende che nel 2023 hanno investito in beni strumentali nuovi da utilizzare in strutture produttive localizzate nelle zone assistite del Mezzogiorno, comprese le

regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Le domande devono essere presentate attraverso un modello di comunicazione approvato e reso disponibile dal 15 ottobre 2024, esclusivamente in via telematica. Le imprese, oppure i loro intermediari abilitati, devono utilizzare il software "CIMAGRICOLTURA23" per inviare la richiesta, fornendo informazioni dettagliate riguardo all'impresa e al progetto di investimento. Una ricevuta di presa in carico o di scarto verrà rilasciata entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione.

Le comunicazioni inviate entro il termine del 18 novembre 2024, anche se inizialmente scartate, possono essere ritrasmesse nei cinque giorni successivi. Fino alla stessa data, è possibile anche inviare comunicazioni sostitutive o rinunciare al credito richiesto in precedenza.

Il credito d'imposta fruibile sarà calcolato in proporzione al limite di spesa fissato a 90 milioni di euro, rispetto all'ammontare totale delle richieste. L'Agenzia delle Entrate comunicherà la percentuale applicabile entro il 28 novembre 2024. Questo credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il Mod. F24.

BONUS ZES UNICA:

QUALI INVESTIMENTI INDICARE NELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il Decreto Legge 155/2024 (c.d. Decreto Anticipi) ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del credito d'imposta per la ZES Unica, consentendo nuove opportunità per le imprese che desiderano ottenere il bonus. Le modifiche sono state apportate all'art. 8 del decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2024, e riguardano specificamente gli investimenti da segnalare nella dichiarazione integrativa.

Modifiche al Credito d'Imposta ZES

Secondo il nuovo articolo, le imprese possono ora indicare nella comunicazione integrativa anche gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. Questo consente di includere investimenti non precedentemente segnalati o di importo superiore rispetto a quelli già comunicati. È necessario allegare anche la documentazione probatoria relativa all'ammontare del credito d'imposta maturato.

Inoltre, è stato aggiunto un comma (3-bis) che prevede che, se il credito d'imposta disponibile raggiunge il limite massimo previsto, l'Agenzia delle Entrate stabilirà, tramite un apposito provvedimento, l'ammontare massimo del credito residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione a investimenti ulteriori o maggiori effettuati.

Dettagli sul Credito d'Imposta ZES

Il credito d'imposta ZES è destinato a incentivare gli investimenti per l'acquisto di beni strumentali nuovi da utilizzare in strutture produttive situate nella ZES Unica. Le agevolazioni sono applicabili agli investimenti realizzati tra il **1° gennaio e il 15 novembre 2024** e coprono un massimo di 100 milioni di euro per progetto. Tuttavia, i progetti con costi inferiori a 200.000 euro non sono ammissibili.

- Gli investimenti che rientrano nel bonus includono:
- Acquisto di nuovi macchinari e impianti.
- Attrezzature per migliorare l'efficienza produttiva.
- Acquisto di terreni.
- Acquisizione, costruzione o ampliamento di immobili strumentali utilizzati per l'attività.

Il credito si considera "effettuato" nel momento in cui i beni acquistati sono disponibili per l'impresa, secondo le norme contabili e fiscali del TUIR.

Procedura per la Comunicazione Integrativa

Dopo aver completato gli investimenti, le imprese devono inviare una comunicazione integrativa all'Agenzia delle Entrate tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024. Questa comunicazione deve attestare la realizzazione degli investimenti entro il termine previsto e specificare l'ammontare del credito d'imposta maturato, allegando le fatture elettroniche degli acquisti.

La comunicazione integrativa è fondamentale per accedere al credito d'imposta, poiché l'Agenzia determinerà la percentuale di credito spettante sulla base delle domande ricevute e delle risorse disponibili.

Stanziamenti e Percentuali

Il **7 agosto 2024**, il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore stanziamento di 1,6 miliardi di euro per il credito d'imposta ZES Unica, incrementando le risorse già disponibili. La percentuale di riparto del credito, inizialmente fissata al 17,68%, sarà ricalcolata e comunicata entro il 12 dicembre 2024.

Le imprese che rispettano scadenze e requisiti potranno beneficiare del credito d'imposta, anche se l'utilizzo sarà bloccato fino alla comunicazione della percentuale definitiva.

BONUS INVESTIMENTI IN BENI 4.0: CALCOLI DI CONVENIENZA FINO 2024

Con l'approssimarsi della fine dell'anno, le imprese che intendono investire in beni immateriali 4.0 devono considerare le modifiche delle aliquote dei bonus per il 2025. Questo articolo esplorerà la convenienza di effettuare investimenti entro il 2024 rispetto a posticiparli al 2025, tenendo conto delle agevolazioni fiscali.

Per gli investimenti in **beni immateriali 4.0**, a partire dal 2025, l'aliquota del credito d'imposta scenderà del 5%. I dettagli sono i seguenti:

- **Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024:** il credito d'imposta è del **15%** sul costo, fino a un massimo di **1 milione di euro**. Per ottenere questa misura, è necessario che:
 - L'ordine venga accettato dal venditore entro il **31 dicembre 2024**.
 - Venga pagato un acconto di almeno **20%** del costo di acquisizione.
- **Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025:** il credito d'imposta scenderà al **10%**, con le stesse condizioni di ordine e pagamento degli acconti. Inoltre, gli investimenti devono essere completati entro il **30 giugno 2026** per usufruire della misura.

Bonus Beni Materiali 4.0

Per gli investimenti in **beni materiali 4.0**, le aliquote rimarranno invariate anche nel 2025:

- **20%** per investimenti fino a **2,5 milioni di euro**.
- **10%** per investimenti superiori a **2,5 milioni** e fino a **10 milioni di euro**.
- **5%** per investimenti tra **10 milioni** e **20 milioni di euro**.

Il massimale complessivo per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025** è di **60 milioni di euro**.

Valutazione della Convenienza

È cruciale valutare se è più vantaggioso effettuare investimenti entro la fine del 2024 o posticiparli al 2025. Alcuni punti da considerare:

1. **Aliquota del Credito d'Imposta:** Per i beni immateriali, il credito del 15% è più vantaggioso rispetto al 10% del 2025. Per i beni materiali, l'aliquota rimane invariata, ma si possono valutare gli scaglioni per massimizzare il credito.
2. **Massimali di Spesa:** Ogni anno ha un massimale di spesa, quindi se un'impresa ha già superato il limite di **2,5 milioni di euro** nel 2024, potrebbe essere conveniente posticipare nuovi investimenti nel 2025 per rientrare nel primo scaglione con un'aliquota del **20%**.
3. **Obblighi di Comunicazione:** A partire dal **30 marzo 2024**, sarà obbligatorio inviare due comunicazioni per gli investimenti. Questo potrebbe influenzare la decisione di quando effettuare gli investimenti.

Esempio di Calcolo di Convenienza

Immaginiamo un'impresa che nel 2024 ha già investito **2,5 milioni di euro** in beni materiali. Se decide di effettuare un nuovo investimento di **1 milione di euro**:

- **Se investe nel 2024:** Rientrerebbe nel secondo scaglione, ottenendo un credito del **10% su 1 milione**, pari a **100.000 euro**.
- **Se rinvia l'investimento al 2025:** Rientrerebbe nel primo scaglione e otterrebbe un credito del **20%**, pari a **200.000 euro**.

In questo caso, posticipare l'investimento sarebbe la scelta migliore.

Obblighi di Comunicazione

Per investimenti effettuati dal **30 marzo 2024** è obbligatoria:

- **Comunicazione preventiva:** Prima dell'investimento, con stime sui costi e sulla fruizione del credito.
- **Comunicazione di completamento:** Dopo il completamento dell'investimento, con dati aggiornati.

Per gli investimenti dal **1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024**, è sufficiente inviare solo la comunicazione consuntiva.

Conclusioni

Le aziende devono valutare attentamente i propri investimenti in beni 4.0 alla luce delle modifiche alle aliquote e dei massimali di spesa. Una pianificazione strategica è essenziale per massimizzare i benefici fiscali e ottimizzare le decisioni di investimento.

PATENTE A CREDITI:

AGGIORNATE LE FAQ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Autocertificazione e Richiesta di Patente

- **Invio PEC:** L'invio dell'autocertificazione via PEC esenta dalla richiesta sul portale fino al 31 ottobre 2024. Non viene rilasciata una ricevuta, ma l'email costituisce prova d'invio. Dal 1° novembre, sarà necessario presentare la richiesta tramite il portale INL per continuare a operare nei cantieri.

2. Deleghe

- È possibile delegare un soggetto per la richiesta della patente. Il delegato può accedere al portale con il proprio SPID o CIE.

3. Validità dell'Autocertificazione

- L'autocertificazione inviata via PEC consente di operare nei cantieri fino al 31 ottobre. Dopo tale data, sarà necessaria la richiesta della patente tramite portale.

4. Tempistiche di Richiesta

- Le richieste per la patente possono essere effettuate in qualsiasi momento fino al 31 ottobre 2024. Se un'impresa inizia lavori dopo questa data, deve richiedere la patente prima di iniziare.

5. Settori Soggetti alla Normativa

- Le imprese che svolgono lavori di sistemazione, manutenzione agraria e forestale, e lavori edili nei cantieri temporanei devono possedere la patente a crediti.

6. Attività di Archeologia

- Gli archeologi operanti nei cantieri devono possedere la patente a crediti, ma l'iscrizione alla CCIA sarà considerata valida se è presente un'iscrizione all'Albo professionale.

7. Verifica da Parte del Committente

- Il committente deve verificare il possesso della patente a crediti da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi. La mancata verifica può portare a sanzioni.

8. Cantieri Navali

- I cantieri navali non rientrano generalmente nella normativa della patente a crediti, ma se svolgono lavori edili o di ingegneria civile, è necessario il possesso della patente.

9. Mere Forniture

- Le operazioni di carico e scarico di materiali con attrezzature di lavoro sono considerate "mere forniture" e non richiedono la patente a crediti.

10. Società Consortili

- Le società consortili con attestazione SOA di categoria III o superiore non necessitano di patente a crediti. Le consorzi non stabili, invece, devono avere la patente in base alle credenziali delle imprese consorziate.

PATENTE A CREDITI:

DISPONIBILE IL MODULO PER RETTIFICARE I DATI

L'INL ha reso disponibile un nuovo **modulo online** per la rettifica dei dati comunicati nella domanda di **patente a crediti**. Questo servizio è utile per correggere eventuali errori riscontrati dopo la presentazione dell'istanza.

Dettagli del Modulo

- **Invio:** Il modulo PDF deve essere inviato tramite PEC all'indirizzo rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.
- **Circolare Riferimento:** La circolare n. 4 del 23 settembre 2024 stabilisce questa procedura in fase di prima applicazione della patente a crediti, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008.

Dati Rettificabili

Il modulo è suddiviso in diverse sezioni, ognuna delle quali consente la rettifica di specifiche informazioni:

1. Sezione A: Informazioni generali

- **Codice fiscale del richiedente:** Deve corrispondere a quello della persona fisica che ha effettuato l'accesso alla piattaforma.
 - **Codice istanza:** Trovato nella pagina di riepilogo e sulla ricevuta dell'istanza.
- 2. Sezione B: Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo**
- Se si richiede la rettifica del codice fiscale, sarà necessario eliminare l'istanza originale e la patente già generata. Dovrà quindi essere presentata una nuova domanda.
- 3. Sezione C: Rettifica delle informazioni aggiuntive**
- Possono essere corretti campi come:
 - Ragione sociale
 - PEC
 - Codice fiscale del legale rappresentante o del lavoratore autonomo delegante.
 - Questa rettifica non comporta l'emissione di una nuova patente.
- 4. Sezione D: Rettifica dei requisiti minimi**
- È possibile richiedere la correzione di specifici requisiti minimi per il rilascio della patente. I requisiti elencati includono:
 - Obblighi formativi dei datori di lavoro e lavoratori
 - Documento unico di regolarità contributiva
 - Documento di valutazione dei rischi
 - Certificazione di regolarità fiscale
 - Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ETS:

INCENTIVI PER L'INCLUSIONE DEI GIOVANI CON DISABILITA'

L'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024, fornendo indicazioni dettagliate sul fondo istituito per promuovere l'inclusione dei giovani con disabilità under 35 nelle attività del Terzo Settore, in conformità con l'art. 28 del DL 48/2023. Questo fondo prevede un contributo fino a **12.000 euro per assunzione** ed è destinato a Enti registrati nel RUNTS, ONLUS e associazioni di promozione sociale.

Premessa

Il Messaggio si riferisce alle disposizioni dell'art. 28, comma 1, del DL 48/2023, convertito nella Legge 85/2023, istituendo un fondo dedicato ai giovani con disabilità di età inferiore ai 35 anni per il coinvolgimento nelle attività di Enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS. Il decreto del 27 giugno 2024 ha specificato le modalità di ammissione e la quantificazione del contributo.

Domanda di Contributo

Le domande per il contributo possono essere presentate da:

- **Enti del Terzo Settore** iscritti al RUNTS.
- **Organizzazioni di volontariato** e associazioni di promozione sociale in fase di trasmigrazione secondo il DL 117/2017.
- **ONLUS** iscritte nell'anagrafe specifica.

Le domande devono essere presentate **digitalmente** tra il **2 settembre 2024** e il **31 ottobre 2024**, e a ogni domanda sarà attribuito un codice identificativo.

Dichiarazioni Necessarie

Il richiedente deve attestare e dichiarare i seguenti dati:

1. Identificazione dell'ente richiedente.
2. Dati del rappresentante legale.
3. Numero di iscrizione al RUNTS o all'anagrafe ONLUS.
4. Numero di persone con disabilità assunte dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024.
5. Dichiarazione di regolarità contributiva e rispetto delle normative di salute e sicurezza.
6. Riferimenti bancari (IBAN) e PEC dell'ente.

Esame delle Domande

L'INPS verificherà:

- I requisiti soggettivi degli enti richiedenti.
- La validità delle comunicazioni obbligatorie relative ai contratti di lavoro.
- La regolarità contributiva e l'assenza di inadempimenti normativi.

Dopo la verifica, l'INPS invierà al Dipartimento della Presidenza del Consiglio un elenco delle domande ammissibili, indicando per ciascun ente l'importo del contributo e i codici identificativi necessari.

Il Contributo

Il contributo è concesso nel rispetto delle normative sugli aiuti de minimis, con un totale di **6.315.825 euro** disponibile. La misura del contributo è:

- **12.000 euro** una tantum per ciascuna assunzione.
- **1.000 euro** per ogni mese, per ciascun assunto, fino al 30 settembre 2024.

Per le assunzioni effettuate a settembre 2024, sarà erogato sia il contributo una tantum che la quota mensile. Se il contratto è interrotto prima del 30 settembre 2024, il contributo mensile sarà erogato fino alla cessazione.

In caso di superamento del limite di spesa, il contributo sarà riparametrato proporzionalmente. Il contributo finale sarà erogato dall'INPS in un'unica soluzione entro il **31 dicembre 2024**.

Controlli Successivi

Dopo l'erogazione, l'INPS procederà a controlli a campione, richiedendo documentazione per almeno il 10% dei soggetti che hanno ricevuto i contributi.

CONTRIBUTI INPS:

NUOVO TASSO BCE DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO

Con la circolare del 21 ottobre 2024, l'INPS ha aggiornato il tasso di dilazione e differimento a seguito della decisione della BCE di ridurre il tasso di rifinanziamento al 3,40%, in vigore dal 23 ottobre 2024. Questo modifica il tasso di dilazione per la rateizzazione dei debiti contributivi al 9,40% annuo. Anche le sanzioni civili per ritardi o omissioni nel pagamento dei contributi sono aggiornate: in caso di mancato pagamento ordinario, la sanzione è pari all'8,90% annuo, mentre in caso di evasione è del 30%, fino a un massimo del 60% dell'importo dovuto. In caso di ravvedimento entro 120 giorni, la sanzione può essere ridotta al tasso base del 3,40%. Per le procedure concorsuali, la sanzione si applica al tasso di rifinanziamento europeo, con un incremento di 2 punti per i casi di evasione.

BUONI PASTO DURANTE FERIE E SMART WORKING:

APPLICAZIONE E IMPATTI

Il recente dibattito giuridico si è concentrato sulla possibilità di includere i buoni pasto nella retribuzione feriale, sulla base di nuove interpretazioni che valorizzano il principio di non omnicomprensività e la tutela dei diritti del lavoratore. La Cassazione (sentenza n. 25840/2024) ha esteso il concetto di retribuzione includendo indennità legate alla mansione, aprendo il campo a discussioni sui buoni pasto durante le ferie. Tradizionalmente esclusi dalla retribuzione feriale per la loro natura specifica e la non corrispettività con la prestazione lavorativa, i buoni pasto potrebbero essere rivalutati anche in ambito ferie, con potenziali impatti economici sulle buste paga e contenziosi collettivi. In ambito smart working, il diritto ai buoni pasto rimane limitato a specifici accordi, senza garanzia assoluta di percezione.

BONUS PRODOTTI RICICLATI 2023:

COMUNICATI STAMPA MASE 1.10.2024 E 18.10.2024

È stata resa nota l'apertura fino alle ore 12:00 del 20.12.2024 dello sportello per la presentazione della domanda ai fini del riconoscimento, a favore delle imprese, del credito d'imposta per le spese sostenute nel 2023 per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata. La domanda va inviata tramite la procedura gestita da INVITALIA al seguente indirizzo <https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home>.


Non rileva l'ordine temporale di invio delle domande.

03

PREVIDENZA / LAVORO

SOMMARIO

- **Premi speciali unitari: nuova riduzione per il 2025**
- **Assunzioni di stranieri: dal 1° novembre i procedimenti con nuove regole**
- **Decreto attuazione PNRR: in GU nuove misure di contrasto al lavoro sommerso**
- **Whistleblowing: quali tutele per il denunciante**
- **Cessione del quinto e costi aziendali: illegittima la trattenuta verso il lavoratore**
- **Riduzione della retribuzione: in quali casi è nullo l'accordo**



PREMI SPECIALI UNITARI: NUOVA RIDUZIONE PER IL 2025

Il DM 24 settembre 2024, pubblicato il 23 ottobre 2024 dal Ministero del Lavoro, stabilisce una nuova riduzione del 14,80% per i premi speciali unitari INAIL applicabile nel 2025. Tale riduzione si rivolge specificamente a medici radiologi e lavoratori del settore agricolo, categorie che continuano a beneficiare del regime dei premi speciali, basato su parametri come il numero di lavoratori e durata della lavorazione, anziché sulle retribuzioni. Dal 1° gennaio 2023, infatti, alcune categorie (facchini, barrocciai/vetturini, pescatori di piccola pesca e addetti alla spremitura delle olive) sono passate al regime ordinario di assicurazione INAIL e quindi non rientrano più tra i beneficiari della riduzione sui premi speciali unitari. La riduzione non si applica inoltre ai premi per i quali è previsto un aggiornamento delle tariffe a partire dal 1° gennaio 2025.

ASSUNZIONE DI STRANIERI: DAL 1° NOVEMBRE I PROCEDIMENTI CON NUOVE REGOLE

La Circolare congiunta 24 ottobre 2024 n. 448, emessa dopo il Decreto Flussi (DL 145/2024), aggiorna le procedure di assunzione di stranieri, con decorrenza 1° novembre 2024. Tra le principali novità, i datori di lavoro devono dotarsi di un domicilio digitale e possono presentare fino a tre domande di nulla osta tramite click day, con precompilazione dal 1° novembre. I datori di lavoro devono inoltre confermare ogni domanda entro sette giorni dalla conclusione degli accertamenti. Per la verifica dell'indisponibilità di lavoratori nazionali, il Centro per l'Impiego risponde entro otto giorni. Il nullaosta al lavoro stagionale permette di estendere o cambiare impiego tramite la piattaforma SIISL. Per i lavoratori di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, sono previsti controlli della Questura e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

DECRETO ATTUAZIONE PNRR: IN GU NUOVE MISURE DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

Il Decreto Attuazione PNRR (DL 28 ottobre 2024 n. 160) introduce misure per contrastare il lavoro sommerso, sostenere il settore moda e creare incentivi per le aziende agricole. Tra le novità principali, c'è la revisione del sistema di controlli: le aziende iscritte alla Lista di Conformità potranno ridurre le ispezioni per un anno, tranne per la sicurezza sul lavoro. Inoltre, il decreto avvia l'introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), che dal 2026 monitoreranno il rispetto degli obblighi contributivi, con una prima applicazione su due settori a rischio evasione.

Per le imprese agricole, le aziende iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità avranno accesso a finanziamenti agevolati per macchinari a basso impatto ambientale e con requisiti di sostenibilità. Anche il Portale Nazionale del Sommerso (PNS) sarà accessibile a enti pubblici per migliorare i controlli sui fondi pubblici.

Inoltre, il decreto prevede misure di sostegno per il settore tessile e moda, con integrazioni salariali per i lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti, per un massimo di dieci settimane nel 2024. L'INPS erogherà il contributo salariale con un limite di spesa complessivo di 80,7 milioni di euro.

WHISTLEBLOWING: QUALI TUTELE PER IL DENUNCIANTE

Il whistleblowing è regolato dal d.lgs. 24/2023 e dalle linee guida ANAC, per tutelare chi segnala illeciti in ambito pubblico o privato, garantendo protezione contro atti ritorsivi. ANAC ha recentemente sanzionato un caso di whistleblowing nel settore pubblico, annullando provvedimenti organizzativi ritenuti ritorsivi contro un dirigente segnalatore. Le tutele, estese anche a familiari e colleghi del denunciante, vietano licenziamenti, retrocessioni o altre misure punitive. I datori di lavoro devono creare canali di segnalazione interna riservati, rispettando la privacy. Se emergono danni dovuti alla segnalazione, si presume siano conseguenza di essa, con inversione dell'onere della prova. ANAC collabora con l'Ispettorato del lavoro per verificare atti ritorsivi, i cui effetti sono dichiarati nulli. Chi subisce licenziamenti per aver denunciato ha diritto alla reintegrazione.

CESSIONE AL QUINTO E COSTI AZIENDALI: ILLEGITTIMA LA TRATTENUTA VERSO IL LAVORATORE

La Cassazione ha stabilito che i costi amministrativi connessi alla cessione del quinto dello stipendio devono essere sostenuti dal datore di lavoro e non possono essere addebitati al dipendente. Tale prassi è regolata dal Codice Civile, che garantisce ai lavoratori la facoltà di ottenere finanziamenti cedendo una quota del proprio stipendio. La Suprema Corte ha chiarito che la cessione del quinto, pur non essendo parte del rapporto lavorativo, è una possibilità prevista dalla legge, quindi i datori di lavoro devono accettarla senza imporre costi al dipendente. In caso di oneri amministrativi particolarmente gravosi, il datore di lavoro potrebbe chiedere una partecipazione economica da parte del dipendente, ma solo con una dimostrazione oggettiva di tali costi, considerando la capacità organizzativa dell'impresa.

RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE: IN QUALI CASI È NULLO L'ACCORDO

La Corte di Cassazione ha stabilito che un accordo di riduzione della retribuzione è nullo se non è formalizzato in "sede protetta" (come previsto dall'art. 2103 c.c.), indipendentemente dal mutamento delle mansioni o del livello di inquadramento del lavoratore. Questo principio di irriducibilità tutela la stabilità retributiva dei lavoratori, imponendo che eventuali riduzioni siano concordate solo in specifiche sedi protette, con garanzie di rappresentanza sindacale o legale. Nel caso esaminato, un dirigente aveva accettato una riduzione del 10% del suo stipendio, ma l'accordo è stato invalidato poiché non rispettava le formalità necessarie. La Cassazione ha quindi confermato che qualsiasi modifica peggiorativa alla retribuzione richiede l'assistenza di un rappresentante o avvocato e una formalizzazione in sede protetta. Di conseguenza, l'accordo non protetto è stato considerato nullo, con condanna della società al pagamento delle spese processuali.

04

VARIE

SOMMARIO

- **Adeguamento al tasso BCE di dilazione e differimento**
- **Crisi d'impresa: nuove competenze INPS: nuovo tasso BCE di dilazione e differimento**
- **Domicilio digitale speciale: provvedimento Agenzia Entrate 7.10.2024**



ADEGUAMENTO DEL TASSO BCE DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO

In seguito alla decisione della BCE di ridurre al 3,40% il tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, l'INAIL ha aggiornato i tassi di dilazione e differimento e le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei premi assicurativi, come da Circ. 32/2024. Dal 23 ottobre 2024, il tasso per la rateizzazione dei debiti per premi assicurativi è fissato al 9,40% annuo (tasso di riferimento maggiorato di 6 punti), mentre le sanzioni civili variano dall'8,90% al 10,90% in base ai tempi di pagamento. Le aziende in procedure concorsuali beneficiano di una riduzione delle sanzioni: al 3,40% per pagamenti ritardati e al 5,40% in caso di evasione.

CRISI D'IMPRESA:

NUOVE COMPETENZE INPS NELLE PROPOSTE TRANSATTIVE

L'INPS ha recentemente aggiornato le sue competenze sulle proposte transattive nell'ambito delle procedure di crisi d'impresa e concordato preventivo, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). Questo aggiornamento, riportato nel Mess. INPS n. 3553 del 25 ottobre 2024, chiarisce le nuove responsabilità in merito alla gestione e valutazione delle proposte di ristrutturazione del debito.

Nuove competenze dell'INPS nelle proposte transattive

Transazione su crediti tributari e contributivi

L'art. 16 del D.Lgs. 136/2024 consente al debitore di proporre un pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi previdenziali, maturati fino alla data della proposta. A partire dal 28 settembre 2024, l'adesione a tali proposte non sarà più competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate, ma coinvolgerà anche l'INPS. La decisione sulla proposta transattiva è ora in capo al Direttore regionale/metropolitano, mentre la sottoscrizione dell'accordo è di competenza del Direttore dell'Ufficio territoriale responsabile della gestione dei crediti oggetto della proposta, in collaborazione con l'Agente della riscossione per le relative spese.

In situazioni in cui il debitore abbia debiti con più Direzioni territoriali, la struttura responsabile del credito maggiore assume un ruolo di coordinamento, collaborando con le altre sedi coinvolte. Il termine per l'adesione alla proposta è di 90 giorni dal

deposito della domanda, dopodiché il debitore può richiedere l'omologazione in assenza di risposta.

Concordato preventivo e trattamento dei crediti tributari e contributivi

L'art. 21 del D.Lgs. 136/2024 chiarisce le competenze dell'INPS nelle procedure di concordato preventivo per il trattamento dei crediti tributari e contributivi. La Direzione territoriale dell'INPS sarà responsabile del voto sulla proposta, che può prevedere un pagamento dilazionato o parziale dei contributi previdenziali. Se la Direzione territoriale competente non coincide con quella del Tribunale incaricato della procedura, quest'ultima gestirà il voto, agendo per conto delle altre sedi coinvolte.

Queste nuove disposizioni si applicano alle proposte transattive presentate dal 28 settembre 2024 in poi, mentre le proposte anteriori a tale data seguiranno la disciplina precedente.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE:

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 7.10.2024

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua le modalità per l'elezione del domicilio digitale speciale, consistente in un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di PEC / servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, da parte di persone fisiche, professionisti e altri Enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in Albi, Elenchi o Registri professionali / Registro Imprese, al fine di ricevere atti, avvisi e provvedimenti. Lo stesso è utilizzato anche dall'Agenzia Entrate - riscossione per la notifica dei propri atti.

05

SCADENZARIO

SOMMARIO

- **LUNEDÌ 11 NOVEMBRE:**
 - MOD. 730/2024 INTEGRATIVO

- **VENERDÌ 15 NOVEMBRE:**
 - RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2022
 - RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2023
 - RIDETERMINAZIONE VALORE CRIPTO-ATTIVITA'

- **LUNEDÌ 18 NOVEMBRE:**
 - IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE
 - IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
 - IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
 - IRPEF RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI
 - INPS DIPENDENTI
 - INAIL AUTOLOQUIDAZIONE PREMIO
 - INPS CONTRIBUTI IVS
 - INPS DIPENDENTI
 - IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
 - RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI
 - INPS GESTIONE SEPARATA
 - INPS AGRICOLTURA

- **MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE:**
 - ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI

- **LUNEDÌ 25 NOVEMBRE**
 - IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI

- **SABATO 30 NOVEMBRE**
 - COMUNICAZIONE ULTERIORI DATI “SUPERBONUS” DI MIGLIORAMENTO SISMICO
 - IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS

- **LUNEDÌ 2 DICEMBRE**
 - ACCONTI MOD. 730/2024
 - ACCONTI IRPEF/ IRES/ IRAP
 - ACCONTI CEDOLARE SECCA
 - ACCONTI CONTRIBUTI IVS
 - ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA
 - INPS DIPENDENTI
 - IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
 - CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE
 - IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE
 - ROTTAMAZIONE MAGAZZINO
 - ROTTAMAZIONE-QUARTER
 - MOD. REDDITI 2022 PF INTEGRATIVO PROSPETTO DATI FORFETTARI
 - RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2024 PROROGA “DECRETO OMNIBUS”
 - COMUNICAZIONE INTEGRATIVA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE

MOD. 730/2024 INTEGRATIVO

- Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2024 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;
- invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2024 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE:

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2022

Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2022 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate)

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2023

Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2023 come previsto dalla Finanziaria 2023 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).

RIDETERMINAZIONE VALORE CRIPTO-ATTIVITA'

Versamento, da parte dei soggetti che detengono cripto-attività all'1.1.2023 della seconda rata dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per rideterminare il costo / valore di acquisto alla predetta data ex art. 9, TUIR (valore normale). Termine così prorogato ad opera del DL n. 132/2023, c.d. "Decreto Proroghe".

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE:

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE

- Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta;
- liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO

Pagamento del premio INAIL (quarta rata) per la regolazione 2023 e anticipo 2024.

INPS CONTRIBUTI IVS

Versamento della terza rata fissa 2024 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani

INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI

Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso

/ pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a ottobre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

INPS AGRICOLTURA

Versamento della terza rata 2024 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE:

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE:

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).

SABATO 30 NOVEMBRE:**COMUNICAZIONE ULTERIORI DATI “SUPERBONUS” DI MIGLIORAMENTO SISMICO**

Invio telematico al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” (PNCS), da parte di un professionista abilitato, degli ulteriori dati relativi agli interventi agevolati “Superbonus” di miglioramento del rischio sismico riguardanti i SAL approvati entro l’1.10.2024. Termine così differito ad opera del DPCM 29.10.2024.

IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

LUNEDÌ 2 DICEMBRE:**ACCONTI MOD. 730/2024**

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).

ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2024 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

ACCONTI CEDOLARE SECCA

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2024.

ACCONTI CONTRIBUTI IVS

Versamento della seconda rata dell’acconto 2024 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani.

ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Versamento della seconda rata dell’acconto 2024 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.

INPS DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

- ai mesi di luglio / agosto / settembre (soggetti mensili);
- al terzo trimestre (soggetti trimestrali);

utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE

Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di ottobre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE

Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel terzo trimestre. L'adempimento interessa anche i contribuenti forfetari per le fatture emesse nel predetto periodo.

Se l'importo dovuto per il primo trimestre e/o secondo trimestre risulta(va) non superiore (pari o inferiore) a € 5.000, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (2.12).

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO

Versamento della seconda rata (50%) dell'imposta sostitutiva dovuta (18%) per la c.d. "rottamazione del magazzino" ossia l'adeguamento delle esistenze iniziali all'1.1.2023.

ROTTAMAZIONE-QUARTER

Versamento sesta rata di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione quater". Considerata la "tolleranza" di 5 giorni il versamento è ritenuto valido se effettuato entro il 9.12.2024.

MOD. REDDITI 2022 PF INTEGRATIVO PER PROSPETTO DATI FORFETTARI

Presentazione del mod. REDDITI 2022 PF integrativo per sanare l'omessa compilazione del Prospetto "Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni – Obblighi informativi" del quadro RS da parte dei contribuenti forfetari.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2024 PROROGA "DECRETO OMNIBUS"

Redazione e asseverazione della perizia e versamento della prima rata / unica soluzione dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2024 come previsto dalla Finanziaria 2023 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA

Invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il 15.11.2024, degli investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 15.11.2024 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella c.d. "ZES Unica Mezzogiorno" per i quali è stata inviata l'apposita comunicazione all'Agenzia entro il 12.7.2024.

La comunicazione integrativa è richiesta a pena di decadenza del credito d'imposta spettante.



REPORT

Notiziario Fiscale

Studio Iacobucci Nardella & Partners
Viale Amerigo Vespucci
n. 31

Pescara (PE)
Tel: 0856921232

E-Mail:
amministrazione@iacobucci
nardellaepartners.it

Site:
www.iacobuccinardellaepartners.it.com